



Fondo per l'innovazione in agricoltura

Avviso di apertura del portale di accesso alle agevolazioni e istruzioni operative per l'anno 2024

Articolo 7 del Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 9 agosto 2023 riguardante criteri e le modalità di accesso agli interventi a valere sul fondo per l'innovazione in agricoltura (art.1, commi 428 e ss., della Legge 29 dicembre 2022, n. 197)

Sommario

1. Premessa	2
2. Requisiti per l'accesso alle agevolazioni e cause di esclusione.....	4
3. Costi ammissibili	7
4. Agevolazioni concedibili.....	10
4.1. Calcolo delle agevolazioni.....	11
5. Modalità d'accesso alle agevolazioni.....	13
5.1. Registrazione dell'utente.....	13
5.2. Avviso di apertura dello sportello	14
6. Accesso alle agevolazioni	16
6.1. Conto corrente bancario.....	16
6.2. Domanda di ammissione alle agevolazioni.....	16
6.3. Istruttoria per la concessione delle agevolazioni	19
6.4. Esito dell'istruttoria per la concessione delle agevolazioni	20
7. Conferma ordine.....	23
7.1. Istruttoria della conferma ordine.....	24
7.2. Esito dell'istruttoria della conferma ordine	24
7.3. Decadenza dalle agevolazioni	24
8. Erogazione delle agevolazioni	25
8.1. Istruttoria della domanda di erogazione.....	26
8.2. Esito dell'istruttoria della domanda di erogazione	27
9. Ulteriori disposizioni	29

1. Premessa

L'articolo 1, comma 428, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, con Legge 31 luglio 2023, n. 100, per gli interventi in favore delle imprese con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023, sono riservate, nell'ambito della dotazione complessiva di cui al capoverso che precede, risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 35 milioni di euro per l'anno 2025.

Ai sensi dell'art.23, comma 3, lettera b) della legge 196/2009, nel bilancio finanziario dello Stato 2024-2026 è stato disposto il rifinanziamento del capitolo 7728 – Fondo Innovazione in agricoltura - con una disponibilità di ulteriori 25 milioni per l'anno 2024.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 9 agosto 2023 (di seguito, Decreto) sono stati definiti i criteri e le modalità di accesso agli interventi a valere sul Fondo.

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, gli interventi sono attuati con una procedura a sportello, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, previa pubblicazione di un avviso relativo all'apertura del portale dedicato alla ricezione delle domande e contenente le istruzioni operative.

Con il Decreto del Capo Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell'Ippica 11 ottobre 2024, è stato modificato l'articolo 4, commi 1, lett. b), e 4, lett. c), del Decreto 9 agosto 2023 stabilendo che il massimale di aiuto concedibile sia pari ad euro 200.000,00.



Il presente documento costituisce pertanto l'Avviso ai sensi del predetto articolo 7 del Decreto 9 agosto 2023 e contiene le Istruzioni Operative per il funzionamento del Fondo Innovazione a_valere sulla dotazione finanziaria per l'anno 2024, pari a complessivi 100 milioni di euro di cui 30 milioni destinati alle PMI con sede operativa nei territori di cui al comma 8, art. 12, del decreto-legge 61/2023.

Le predette risorse finanziarie possono essere incrementate da eventuali residui relativi all'operatività relativa al 2023.

2. Requisiti per l'accesso alle agevolazioni e cause di esclusione

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI singole o associate, ivi comprese le loro cooperative e associazioni, che:

1. risultano iscritte come attive al registro delle imprese con la qualifica di “impresa agricola” ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ovvero di “impresa ittica” ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, ovvero con qualifica di “impresa agromeccanica”, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
2. risultano attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda. In caso di svolgimento di più attività, il requisito deve sussistere per ogni specifica attività alla quale è destinato l’investimento per il quale si richiede il contributo ai sensi del Decreto;
3. hanno sede operativa nel territorio nazionale;
4. rientrano nella categoria di micro, piccole e medie imprese, in conformità a quanto previsto dall’Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 ovvero del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022.

Non possono accedere alle agevolazioni le PMI che, tra quelle di cui al punto precedente:

1. risultano in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n.651/2014;
2. rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
3. presentano, nei confronti delle banche, esposizioni classificate come sofferenze o esposizioni scadute o sconfinanti rilevabili dalla Centrale dei Rischi di Banca d’Italia;
4. hanno a carico protesti, procedure esecutive o iscrizioni pregiudizievoli;
5. risultano inadempienti rispetto ai servizi assicurativi, creditizi e finanziari erogati da ISMEA;
6. sono destinatarie di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse da ISMEA, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce e dei casi in cui l’impresa abbia provveduto all’integrale restituzione delle somme dovute;
7. sono sottoposte alle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2, lettere c) e d);
8. sono sottoposte a liquidazione giudiziale o si trovino in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure;

9. con riferimento ai soggetti indicati all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice Antimafia"), hanno in capo cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67) del medesimo decreto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
10. hanno già beneficiato delle agevolazioni previste dal Decreto;
11. in caso di imprese ittiche, hanno commesso contravvenzioni ed illeciti amministrativi ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

Costituiscono altresì motivi di esclusione dall'accesso alla misura:

1. l'essere sottoposto, a seguito di sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, alla pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la P.A., e
2. l'essere incorsi in una causa di esclusione di cui all'art. 94 decreto legislativo 3 marzo 2023, n. 36.
3. la condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al Titolo VI-bis, Libro II del Codice penale (delitti contro l'ambiente), ovvero di cui all'art. 603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

L'esclusione di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

1. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
2. di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
3. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
4. dei membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
5. dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
6. del direttore tecnico o del socio unico;
7. dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui ai numeri precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

L'esclusione non va disposta ed il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del Codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Costituiscono altresì causa di esclusione le violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

L'esclusione non si applica quando il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Gli investimenti non possono essere avviati prima della data di presentazione della domanda. Pertanto, l'ordine di acquisto dei beni agevolabili non deve recare una data antecedente a quella di convalida della domanda.

3. Costi ammissibili

L'importo complessivo dei costi ammissibili per singola domanda di agevolazioni deve essere compreso tra 70.000 euro (10.000 euro per le PMI della pesca) e 500.000 euro.

Sono ammissibili alle agevolazioni i costi, al netto dell'IVA, per l'acquisto dei beni dettagliatamente indicati all'articolo 5 del Decreto, con le seguenti precisazioni:

1. è esclusa l'acquisizione tramite locazione finanziaria (*leasing*),
2. i beni agevolabili devono essere nuovi di fabbrica, e
3. gli aiuti non possono essere concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea in vigore.

In caso di investimenti aventi ad oggetto i beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del decreto, la domanda di ammissione alle agevolazioni dovrà identificare in maniera univoca il veicolo sostituito, il quale deve essere:

1. marciante e funzionante,
2. identificato da un numero di matricola, oltre che dal numero di targa (se presente);
3. di proprietà del richiedente da almeno diciotto mesi,
4. con anno di prima immatricolazione non successivo al 2018, e
5. oggetto di rottamazione a cura del rivenditore della macchina oggetto dell'agevolazione, da dimostrare con Certificato di rottamazione, emesso dal rivenditore stesso e allegato alla fattura quietanzata.

I requisiti sopra indicati devono essere attestati dal rivenditore mediante dichiarazione da allegare, unitamente al Certificato di rottamazione, alle fatture quietanzate al momento della richiesta di erogazione del contributo.

Gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento UE 2022/2472 devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi:

1. miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione,
2. miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell'Unione europea,
3. realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'efficienza energetica, l'approvvigionamento di energia sostenibile e il risparmio energetico e idrico,

4. contributo alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica,
5. contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica, e
6. contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

Per il settore della produzione agricola primaria, i costi per investimenti in materia di irrigazione sono ammessi a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 14, paragrafo 6, lettera f) del Regolamento UE 2022/2472 e che, nel bacino idrografico in cui vengono realizzati gli investimenti, sia assicurato un contributo destinato al recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore agricolo, così come previsto dall'art. 9, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto delle conseguenze sociali, ambientali, economiche del recupero e delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni interessate.

Quanto all'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto, relativo agli investimenti per la pesca e l'acquacoltura i cui costi rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022, la domanda di ammissione alle agevolazioni dovrà avere ad oggetto i seguenti interventi:

1. attrezzi da pesca innovativi e selettivi nonché attrezzature di bordo volte alla riduzione dell'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci. Tali aiuti sono concessi a norma dell'articolo 27 del Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 e i costi ammissibili sono individuati nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 4 del medesimo articolo. In relazione a questa tipologia di investimenti, gli aiuti sono concessi esclusivamente ai proprietari di pescherecci e non sono concessi più di una volta per lo stesso tipo di investimento nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029 relativamente a uno stesso peschereccio.
2. strumenti e attrezzature innovative di bordo che migliorano la qualità dei prodotti della pesca. Tali aiuti sono concessi a norma dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022, pertanto, sono vincolati all'uso di attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate e sono concessi unicamente a proprietari di pescherecci dell'Unione che hanno svolto un'attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto.
3. macchinari, strumenti e attrezzature per l'acquacoltura utili alla riduzione dell'impatto negativo o l'accentuazione degli effetti positivi sull'ambiente, nonché l'uso più efficiente delle risorse utilizzate nel processo;

4. macchinari, strumenti e attrezzature volti all'ottenimento di una considerevole riduzione nell'impatto delle imprese dell'acquacoltura sull'utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d'acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica ovvero che aumentino l'efficienza energetica e favoriscano l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Gli investimenti di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono ammessi anche nei casi di concessione di aiuti per la pesca nelle acque interne a norma dell'articolo 30 paragrafo 2 lettere d) o e) del Regolamento (UE) 2022/2473, tenendo conto che i riferimenti a pescherecci di cui agli articoli 27 e 28 del medesimo regolamento devono essere intesi come riferimenti a pescherecci operanti esclusivamente nelle acque interne. In tali casi, il beneficiario si impegna affinché il peschereccio in favore del quale è concessa l'agevolazione continui a operare esclusivamente nelle acque interne per l'intera durata del vincolo di cui all'articolo 10 del Decreto.

Per gli investimenti di cui ai precedenti punti 3 e 4, gli aiuti sono concessi a norma dell'articolo 33 del Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022.

Tutti gli investimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto possono essere destinati anche all'attività di trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 46, comma 1, del Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022.

4. Agevolazioni concedibili

Per gli investimenti in innovazione tecnologica, ai sensi del Decreto, sono concessi:

1. per le PMI Agricole o della Pesca e per le PMI Agromeccaniche, un **contributo a fondo perduto**, quantificato nella percentuale massima graduata in base all'importo ammissibile, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del Decreto, così come modificato dal Decreto del Capo Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell'Ippica 11 ottobre 2024 e
2. per le sole PMI Agricole e della Pesca, in aggiunta al suddetto contributo a fondo perduto, una **garanzia** ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con abbattimento del costo della commissione mediante contributo quantificato nei limiti indicati dall'articolo 4 del Decreto così come modificato dal Decreto del Capo Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell'Ippica 11 ottobre 2024. Si specifica che, per le PMI agricole, la garanzia ISMEA è rilasciata fino all'80% del finanziamento bancario mentre, per le PMI della pesca, la garanzia ISMEA è rilasciata con copertura fino al 70% del finanziamento bancario, elevabile all'80% nel caso di giovani imprenditori ittici come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Ad entrambi gli interventi si applicano i massimali di aiuto previsti dalla normativa europea di riferimento, come richiamati al comma 4, dell'articolo 4, del Decreto così come modificato dal Decreto del Capo Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell'Ippica 11 ottobre 2024.

In nessun caso, la copertura fornita dal contributo a fondo perduto e dal finanziamento bancario coperto dalla Garanzia ISMEA può superare il 95% del costo ammissibile.

Ai fini dell'applicazione del Regolamento UE 2022/2472, per giovane imprenditore agricolo si intende il giovane agricoltore quale definito nel paragrafo 4.1.5 del Piano Strategico Nazionale PAC relativo al periodo 2023-2027, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 che si è insediato per la prima volta in un'azienda agricola, in qualità di capo azienda, da non oltre cinque anni.

Con riferimento alle società, per essere considerate **giovani** nel rispetto della condizione dei cui al paragrafo 4.1.5.2. del Piano Strategico Nazionale PAC, è necessario che siano composte per oltre la metà delle quote di capitale, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda. Tale requisito deve sussistere in capo alla Società, senza soluzione di continuità, da almeno due anni e da non oltre cinque anni rispetto alla data di presentazione della domanda, senza che siano intervenuti mutamenti nella titolarità della Società stessa nel quinquennio. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

4.1. Calcolo delle agevolazioni

Ai fini della individuazione del limite inferiore o superiore per l'accesso alle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto, va considerata la somma dei costi ammissibili acquisiti nella domanda di accesso alle agevolazioni, anche se riferiti a più beni oggetto di investimento.

Per quanto riguarda gli investimenti destinati al:

1. settore agricoltura, produzione primaria e trasformazione, e
2. settore pesca, pesca e acquacoltura e trasformazione,

per i quali la concessione delle agevolazioni ha luogo ai sensi dei Regolamenti di Esenzione ABER e FIBER, la quantificazione dell'agevolazione è effettuata applicando al massimale indicato al comma 4, lettere a) o b), dell'articolo 4 del Decreto, così come modificato dal Decreto del Capo Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell'Ippica 11 ottobre 2024, la percentuale corrispondente allo scaglione di importo di investimento.

Il valore percentuale così ottenuto è applicato ai singoli costi ammissibili indicati in domanda ed attribuiti agli ambiti sopra elencati (produzione primaria, pesca e acquacoltura e trasformazione).

Di seguito sono indicate le percentuali da applicare ai costi ammissibili, in relazione allo scaglione di investimento ed al Regolamento di Esenzione ai sensi del quale è effettuato il calcolo.

Scaglioni di importo di investimento	ABER giovani (massimale 80%)	ABER non giovani (massimale 65%)	FIBER (massimale 50%)
fino a 100.000,00	60,00%	48,75%	37,50%
da 100.000,01 a 200.000,00	52,00%	42,25%	32,50%

da 200.000,01 a 300.000,00	44,00%	35,75%	27,50%
da 300.000,01 a 500.000,00	36,00%	29,25%	22,50%

Per quanto riguarda gli investimenti effettuati dalle PMI agromeccaniche o dalle PMI agricole per altre attività connesse all'attività agricola principale, per i quali la concessione delle agevolazioni ha luogo ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 e nei limiti di quanto disposto con Decreto del Capo Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell'Ippica 11 ottobre 2024, la quantificazione dell'agevolazione è effettuata applicando a 200.000,00 euro la percentuale corrispondente allo scaglione di importo dell'investimento come riportata nella tabella di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del Decreto.

Nel caso in cui l'importo così ottenuto sia superiore al 95% del valore del relativo costo ammissibile, il contributo è ridotto al 95% del costo ammissibile.

Nel caso di investimenti per i quali la PMI chieda contemporaneamente l'agevolazione tanto ai sensi dell'ABER che del Regolamento *de minimis*, nel limite imposto dal Decreto del Capo Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell'Ippica 11 ottobre 2024, l'intensità dell'aiuto non potrà superare il massimale percentuale previsto dall'ABER (65% ovvero 80%, in caso di giovani).

L'investimento può avere ad oggetto diversi beni rispettivamente destinati allo svolgimento di diverse attività ovvero anche beni contemporaneamente destinati allo svolgimento di più attività. Per ogni bene agevolabile deve pertanto essere indicata la quota percentuale di attività cui è destinato l'investimento ed il corrispondente importo. Ciascuna attività a cui è destinato l'investimento deve avere data di inizio da almeno due antecedenti anni alla data di presentazione della domanda.

5. Modalità d'accesso alle agevolazioni

In conformità alle disposizioni del Decreto, gli interventi sono attuati con una procedura valutativa a sportello. Le domande di accesso sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'Utente, per presentare la domanda deve:

1. Accreditarsi al portale dedicato ISMEA,
2. Compilare e preconvalidare la domanda durante il periodo di preconvalida, e
3. Convalidare la domanda durante il periodo di presentazione.

In nessun caso, una domanda che non è stata precedentemente preconvalidata può essere poi presentata ad ISMEA nel corso del periodo di presentazione.

La preconvalida e la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni devono essere effettuate presso il portale dedicato ISMEA all'indirizzo <http://strumenti.ismea.it>.

5.1. Registrazione dell'utente

Per l'accesso al portale dedicato è necessario un accreditamento per l'ottenimento del quale occorre attivare la relativa procedura di registrazione.

Una volta effettuata, la registrazione consente all'utente di accedere all'area del portale dedicato per la compilazione, preconvalida, la gestione e la presentazione delle domande *on-line*.

Possono registrarsi le imprese richiedenti le agevolazioni ovvero loro delegati. In questo ultimo caso, la registrazione deve essere effettuata una sola volta e può essere utilizzata per più richieste di agevolazioni, destinate a diverse imprese (soggetti deleganti). Il modello di delega, disponibile sul portale, deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto con firma digitale in modalità **PaDes** dalla impresa richiedente per il tramite del soggetto munito degli idonei poteri, corredato di un documento di riconoscimento in corso di validità del delegato e dell'informativa *privacy*, a quest'ultimo consegnata per presa visione, e trasmesso unitamente alla documentazione allegata alla domanda. Nel corso dell'*iter* della domanda, il delegato può essere sostituito. In tal caso è sufficiente che il modello con i dati del nuovo soggetto delegato sia sottoscritto dalla impresa richiedente per il tramite del soggetto munito degli idonei poteri le agevolazioni ed inviato mediante PEC indirizzata ad ISMEA, unitamente all'atto di revoca della precedente delega.

5.2. Avviso di apertura dello sportello

5.2.1. Periodo di prevalida

L'accreditamento, la compilazione e la prevalida delle domande di accesso alle agevolazioni possono essere effettuati a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 novembre 2024, data di apertura dello sportello telematico fino alle ore 12.00 del giorno 13 dicembre 2024.

Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell'ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Una volta che la domanda è stata compilata in tutte le sue parti e corredata degli allegati indicati, deve essere prevalidata.

Conseguentemente, il sistema restituisce all'Utente un codice univoco di prevalida che dovrà essere utilizzato per effettuare la presentazione della domanda durante il periodo di presentazione.

La prevalida non è impegnativa ma è la condizione necessaria per poter presentare la domanda ed accedere quindi alle agevolazioni del Fondo Innovazione 2024.

Non è possibile prevalidare due domande riferite alla medesima PMI.

In nessun caso, la data e l'ora della prevalida della domanda costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande da parte di ISMEA che terrà esclusivamente conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il momento della prevalida è quindi irrilevante ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Una domanda prevalidata non può essere in alcun modo modificata od integrata dall'Utente, ma potrà essere rimossa dal sistema per tutto il *periodo di prevalida*.

5.2.2. Periodo di presentazione delle domande

La presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni può essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del giorno 18 dicembre 2024, data di apertura dello sportello telematico.

Per presentare la domanda di accesso alle agevolazioni, l'Utente dovrà disporre del *codice univoco di prevalida*, che sarà richiesto dal sistema al momento della presentazione della domanda stessa.

In assenza del *codice univoco di preconvalida*, la domanda non potrà essere presentata.

In seguito alla corretta presentazione della domanda, il sistema restituisce all'Utente il *codice progetto*. L'Utente riceve, quindi, presso l'indirizzo PEC (posta elettronica certificata) che ha fornito in fase di compilazione, la *comunicazione di avvenuta presentazione della domanda*, corredata dall'indicazione della data e dell'ora in cui la presentazione ha avuto luogo. Tale indicazione costituisce il solo termine utile ai fini della individuazione dell'ordine cronologico di presentazione della domanda di agevolazioni al Fondo Innovazione 2024.

6. Accesso alle agevolazioni

Nella fase di accesso alle agevolazioni, il soggetto richiedente inoltra la domanda di ammissione alle agevolazioni secondo la procedura di presentazione della domanda descritta nel presente Avviso.

La convalida della domanda non è consentita quando le disponibilità finanziarie dedicate allo strumento per gli anni 2024 e 2025, incrementate del 100%, risultano esaurite dalle domande già convalidate.

A pena di esclusione:

1. la domanda di accesso alle agevolazioni deve essere compilata in ogni parte e deve recare gli allegati secondo quanto descritto nei paragrafi che seguono, e
2. i documenti allegati devono essere chiaramente leggibili e, quando indicato, devono essere firmati con firma digitale in modalità **PaDes**.

6.1. Conto corrente bancario

Il soggetto richiedente deve essere titolare di un conto corrente bancario tramite il quale effettua i pagamenti dei beni agevolabili e riceve gli incassi delle agevolazioni previste dal Decreto e, nel caso, la disponibilità finanziaria derivante dal finanziamento garantito da ISMEA.

Il conto corrente deve essere intestato esclusivamente al soggetto richiedente le agevolazioni. È possibile nel corso del procedimento, fare richiesta di variazione del conto corrente bancario, una sola volta.

6.2. Domanda di ammissione alle agevolazioni

La domanda deve essere presentata esclusivamente in forma telematica sul portale dedicato. Il modulo di domanda deve essere compilato e sottoscritto esclusivamente:

1. dal titolare dell'impresa, in caso di impresa individuale, o
2. dal legale rappresentante, in caso di società.

In fase di accesso alla creazione della domanda, il richiedente sarà invitato a indicare se la domanda è presentata in qualità di PMI con sede operativa nei territori colpiti dalle alluvioni del maggio 2023 e, quindi, con accesso alla riserva di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto.

A pena di esclusione, il richiedente deve fornire, utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione sul portale dedicato:

1. modulo di domanda di ammissione alle agevolazioni, compilato in tutte le sue parti, con specifica indicazione:
 - a. dei dettagli anagrafici del richiedente,
 - b. delle dimensioni e localizzazione dell'impresa,
 - c. dell'elenco dei beni agevolabili e del relativo costo al netto di IVA,
 - d. delle dichiarazioni richieste dalla procedura, e
 - e. per le sole PMI agricole e della pesca, se il beneficiario intenda fruire della garanzia di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102.

Il documento deve essere firmato dal richiedente l'agevolazione (titolare di impresa individuale o legale rappresentante della società),

2. per le domande il cui contributo richiesto è superiore a 150.000 euro, modulo di Autocertificazione antimafia compilato in tutte le sue parti e reso da ciascun soggetto sottoposto alla verifica antimafia ai sensi dell'art.85 D.lgs. 159/2011.

Qualora l'autodichiarazione antimafia sia resa anche dai soggetti diversi dal richiedente, ciascun soggetto dovrà rendere la propria dichiarazione sottoscritta con modalità autografa, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul portale, e corredata da un documento di identità in corso di validità.

Tutte le autodichiarazioni, sottoscritte con modalità autografa e corredate del documento di identità in corso di validità, ivi compresa quella del titolare dell'impresa, o legale rappresentante della società, formeranno un unico fascicolo elettronico (file in formato pdf®) che dovrà essere allegato prima della convalida della domanda,

3. modulo di Autocertificazione relativa all'assenza di cause di esclusione previste dal paragrafo 2 dell'Avviso, compilato in tutte le sue parti e reso da ciascun soggetto previsto dal medesimo paragrafo.

Qualora l'autodichiarazione sia resa anche dai soggetti diversi dal richiedente, ciascun soggetto dovrà rendere la propria dichiarazione sottoscritta con modalità autografa e corredata da un documento di identità in corso di validità.

Tutte le autodichiarazioni sottoscritte e corredate del documento di identità in corso di validità, ivi compresa quella del titolare dell'impresa, o legale rappresentante della società, formeranno un unico fascicolo elettronico (file in formato pdf®) che dovrà essere allegato prima della convalida della domanda,

4. per ciascun bene agevolabile:
 - a. n.3 preventivi di spesa confrontabili, emessi non oltre novanta giorni prima dalla data di presentazione della domanda. I preventivi devono essere forniti su carta intestata, datati e con firma autografa, da fornitori diversi (indipendenti tra loro) relativamente al medesimo bene o a beni comparabili, e descrivere nei dettagli l'oggetto della fornitura.
Ciascun preventivo deve riportare la dichiarazione di conformità del bene oggetto di investimento rispetto ad una delle macrocategorie di cui all'articolo 5 del Decreto.

Per i beni per i quali, per il carattere di innovatività, non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa rilasciata da un tecnico abilitato, in merito alla scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

La predetta relazione deve essere firmata dal professionista che l'ha redatta.

- b. l'indicazione del prezzo, al netto dell'IVA, contenuto nel preventivo economicamente più vantaggioso. L'acquisto dovrà essere pertanto perfezionato presso il medesimo rivenditore che ha rilasciato il preventivo economicamente più vantaggioso,
- c. nel caso di beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del Decreto, riferimento del bene oggetto di sostituzione.

Ai fini della identificazione del bene sostituendo, deve essere fornita la targa del veicolo (quando presente) oppure il numero di telaio o di matricola dello stesso. Deve pertanto essere allegata copia del libretto di circolazione del veicolo dalla quale emerga la targa dello stesso. In caso di assenza del libretto di circolazione, dichiarazione del richiedente l'agevolazione dalla quale si evinca:

- i. la assenza del libretto di circolazione del veicolo,
- ii. il numero di targa o in mancanza, di matricola (o comunque un identificativo univoco) del veicolo oggetto di sostituzione,
- iii. che il veicolo oggetto di rottamazione risulta di proprietà del beneficiario da almeno **diciotto** mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni,
- iv. che lo stesso era stato immatricolato per la prima volta in anno non successivo al 2018.

La dichiarazione deve essere firmata dal richiedente l'agevolazione (titolare di impresa individuale o legale rappresentante della società).

5. visura rilevata presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, con data contabile più recente (due mesi precedenti quello di presentazione della domanda) dalla quale emerga l'assenza di scaduti, sconfinamenti o sofferenze rilevati all'ultimo mese disponibile.

La fase di compilazione della domanda di ammissione alle agevolazioni si conclude con il caricamento, in formato pdf[®] di tutti i documenti indicati nel portale (firmati in modalità **PaDes**).

Con l'inserimento dei dati obbligatori e il caricamento degli allegati richiesti, il sistema consente di preconvalidare la domanda e genera il *codice univoco di preconvalida* necessario ai fini della successiva presentazione della domanda.

Con la successiva presentazione o convalida della domanda, viene generato il codice progetto che identifica la domanda per l'intera durata.

Al momento dell'acquisizione a sistema, tutti i documenti devono risultare completi e correttamente compilati e sottoscritti, se previsto, dai soggetti interessati.

Dopo la convalida della domanda il compilatore riceve – tramite PEC – una conferma dell'avvenuta ricezione della domanda, con l'indicazione della data e dell'ora della convalida.

I dati trasmessi continueranno a poter essere disponibili solamente in modalità di lettura.

In fase di compilazione della domanda, l'impresa richiedente per il tramite del soggetto munito degli idonei poteri deve dichiarare di essere consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di sottoscrizione di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'articolo 76 del DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dalle agevolazioni eventualmente conseguite.

In considerazione del decisivo rilievo attribuito all'ordine cronologico di presentazione delle domande, la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle sopra indicate, l'irregolarità o la mancanza di anche uno solo dei documenti richiesti, comporta l'automatica irricevibilità della domanda e la conseguente perdita della priorità acquisita. La domanda può essere ripresentata. In tal caso, è necessaria la creazione e la convalida di una nuova domanda, alla quale sarà assegnata una nuova priorità.

La domanda può essere presentata una sola volta dallo stesso richiedente. Se per uno stesso richiedente sono presentate più domande, ISMEA prende in considerazione quella più recente, tenendo conto della data e ora di convalida.

6.3. Istruttoria per la concessione delle agevolazioni

L'istruttoria delle domande è effettuata secondo l'ordine cronologico ed è limitata all'esame di quelle rientranti nei limiti del doppio della dotazione finanziaria indicata per l'anno 2024 all'articolo 1, commi 2 e 3 del Decreto ed incrementata (i) dal rifinanziamento del capitolo 7728 – Fondo Innovazione in agricoltura, di ulteriori 25 milioni per l'anno 2024 e (ii) da eventuali residui derivanti dalla chiusura degli interventi a valere sulle risorse 2023.

L'istruttoria delle domande è finalizzata alla verifica:

1. dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni,
2. del contenuto delle informazioni fornite dalla impresa richiedente e della documentazione allegata alla domanda di ammissione alle agevolazioni, e
3. della ammissibilità dei costi per i quali sono richieste le agevolazioni in coerenza con quanto previsto dal Decreto.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, ISMEA può utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le Camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri o elenchi. L'esito di tali verifiche rimarrà soggetto all'insindacabile giudizio di ISMEA.

Nel corso della fase istruttoria ISMEA potrà chiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa, assegnando alla richiedente un termine, decorso inutilmente il quale la domanda non è ammessa alle agevolazioni. Il richiedente dovrà, pertanto, assicurare la massima assistenza al personale ISMEA e ai consulenti tecnici che saranno eventualmente coinvolti.

Ogni comunicazione sarà inoltrata esclusivamente via PEC all'indirizzo indicato in sede di presentazione della domanda o tramite le specifiche funzionalità messe a disposizione dal portale ISMEA.

6.4. Esito dell'istruttoria per la concessione delle agevolazioni

All'esito dell'*iter* istruttorio, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta, esperiti i controlli sulle dichiarazioni rese dall'impresa richiedente, gli adempimenti di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e quelli previsti dal decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 rubricato "*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i.*", nei limiti delle risorse di cui al primo cpv del paragrafo 1, delle presenti *Istruzioni Operative* e nel rispetto della riserva di cui al secondo cpv del medesimo paragrafo, è disposta l'ammissione o meno dell'impresa richiedente alle agevolazioni richieste con l'adozione di specifica determinazione.

Con specifico riferimento ai controlli di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., nel caso in cui la documentazione antimafia non sia rilasciata entro trenta giorni dalla consultazione della BDNA, ISMEA, scaduti i trenta giorni, potrà procedere alla deliberazione in merito all'ammissione alle agevolazioni anche in assenza della documentazione richiesta. In tal caso, le agevolazioni sono concesse sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, D.lgs. n. 159/2011 e ISMEA, qualora sia successivamente rilasciata una informazione interdittiva, provvederà alla revoca delle agevolazioni concesse.

La determinazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, i costi ammessi, la misura dell'agevolazione concessa in termini di ESL con riferimento al contributo a fondo perduto e, nel caso in cui il richiedente abbia indicato l'intenzione di fruire della garanzia ISMEA, la misura massima dell'agevolazione concedibile in termini di contributo ad abbattimento del costo della garanzia medesima.

La decisione da parte di ISMEA in merito alla concessione o al diniego delle agevolazioni è comunicata al richiedente per il tramite di una PEC.

La data della PEC o di pubblicazione dell'esito presso lo sportello telematico ISMEA costituisce – ai fini del presente avviso – data di notifica di concessione o di diniego dell'agevolazione.

In caso di ammissione, viene inviata apposita comunicazione con indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP), della documentazione e delle informazioni da trasmettere a ISMEA e delle relative tempistiche, nelle fasi di

1. conferma dell'ordine, e
2. richiesta di erogazione delle agevolazioni.

6.4.1. Garanzia ISMEA

In caso di richiesta di garanzia ISMEA (ex articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102), l'impresa sarà invitata ad inoltrare la domanda, per il tramite del soggetto finanziatore, utilizzando l'apposita piattaforma telematica G-spot, nella sezione riservata alle Garanzie Fondo Innovazione.

La richiesta di garanzia deve essere inoltrata entro e non oltre **trenta giorni** dalla data di comunicazione della delibera di ammissione alle agevolazioni.

L'eventuale rilascio della garanzia diretta da parte di ISMEA avverrà nel rispetto della normativa che ne regola l'attività, ovvero, per quanto riguarda le imprese agricole, D.M. 24 giugno 2022 e relative Istruzioni Applicative del 30 dicembre 2022, per quanto riguarda le imprese ittiche, D.M. 9 ottobre 2020 e relative Istruzioni Applicative del 13 febbraio 2021.

Il procedimento istruttorio per il rilascio della garanzia si conclude con la comunicazione di diniego o con l'adozione della determinazione di rilascio della garanzia, entro il termine di **quindici giorni** dalla data di presentazione della richiesta di garanzia ovvero, in caso di domanda incompleta, dalla data di riscontro, da parte del soggetto finanziatore, alla richiesta di integrazione formulata da ISMEA.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, entro **cinque giorni** successivi alla determinazione di rilascio, ISMEA invia all'impresa finanziata presso l'indirizzo del soggetto richiedente, a mezzo posta elettronica certificata, la proposta di rilascio della garanzia contenente tra l'altro indicazione in merito all'importo effettivo del contributo concesso ad abbattimento della commissione di garanzia.



Una copia della proposta deve essere restituita a ISMEA debitamente sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante della impresa finanziata entro **quindici giorni** dal suo ricevimento, a mezzo posta elettronica certificata. Trascorso inutilmente il termine di cui al capoverso che precede, la proposta si intende non accettata.

A pena di nullità della garanzia rilasciata, entro **centoottanta giorni** dalla data di accettazione della proposta di rilascio, il soggetto finanziatore deve procedere all'integrale erogazione del finanziamento garantito, dandone comunicazione a ISMEA sia attraverso la piattaforma G-spot che tramite PEC nei **trenta giorni** successivi.

7. Conferma ordine

A pena di decadenza dalle agevolazioni ottenute, **entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di concessione delle agevolazioni**, il soggetto beneficiario accede, tramite lo sportello telematico ISMEA, alla domanda ammessa alle agevolazioni e fornisce, per ciascun bene oggetto di agevolazione:

1. fattura relativa all'acconto versato in sede di conferma dell'ordine di acquisto con l'indicazione che il bene è agevolato ai sensi della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 art. 1 comma 428 e del relativo CUP, allegando quietanza del fornitore sull'acconto del bene oggetto di agevolazione,
2. relativo bonifico di pagamento eseguito dal soggetto beneficiario, tratto dal conto corrente intestato al soggetto stesso,
3. copia della conferma dell'ordine di acquisto sottoscritta.

Già in sede di conferma ordine, il soggetto beneficiario ha la possibilità di trasmettere, allegandola secondo le indicazioni del portale, la **perizia giurata redatta da tecnico abilitato** che, con riferimento al bene oggetto di agevolazione attesta (i) la conformità dello stesso con riferimento alle specifiche caratteristiche indicate nell'articolo 5 del Decreto, e (ii) la congruità del prezzo concordato.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario non alleggi la perizia giurata, potrà effettuare la medesima allegazione in sede di richiesta di erogazione; in tale ultimo caso, ISMEA effettuerà le verifiche in merito alle risultanze della stessa sulla congruità del prezzo del bene agevolato e sulla sua conformità a quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto, prima di autorizzare il pagamento del contributo concesso.

Nel caso in cui il beneficiario opti per il pagamento dell'agevolazione presso il proprio conto corrente, per ciascun bene agevolato, dovrà indicare i dettagli (IBAN) del conto corrente bancario a lui intestato.

Nel caso in cui il beneficiario opti per il pagamento dell'agevolazione presso il rivenditore, per ciascun bene agevolato, dovrà:

1. compilare l'anagrafica del rivenditore,
2. fornire le coordinate del conto corrente bancario intestato al rivenditore, e
3. allegare la relativa dichiarazione di manleva, opportunamente sottoscritta.

Con la convalida della conferma ordine, il beneficiario inoltra ad ISMEA la documentazione allegata ai fini della verifica, da parte dell'Istituto, della conformità della documentazione trasmessa.

Tutti i documenti sopra elencati devono essere chiaramente leggibili e, quando indicato, devono essere firmati con firma digitale in modalità **PaDes**. In caso contrario, la conferma ordine si intende non completa e quindi non potrà essere finalizzata.

7.1. Istruttoria della conferma ordine

In seguito alla corretta convalida della conferma ordine da parte del beneficiario, ISMEA effettua le verifiche documentali riguardanti, tra l'altro:

1. la coerenza tra il prezzo indicato in preventivo ed il prezzo concordato in fase di ordine,
2. l'uniformità tra il bene indicato nel preventivo e quello oggetto dell'ordine effettuato, nonché la coincidenza tra il rivenditore che ha fornito il preventivo approvato e quello presso cui è stato effettuato l'ordine,
3. in caso di pagamento al rivenditore, la correttezza dei dati forniti relativi al rivenditore stesso, e
4. le risultanze della perizia giurata relativa alla congruità del prezzo del bene agevolato ed alla sua conformità a quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto, laddove fornita dal soggetto beneficiario nella presente fase di *conferma ordine*.

Per ciascun bene oggetto di agevolazione, nel caso in cui dalla fattura emerga un valore diverso da quello ammesso, l'importo delle agevolazioni concesse è ricalcolato sulla base dello scaglione di riferimento dei costi rendicontati. Il valore definitivo delle agevolazioni sarà pari al minor valore tra l'importo ricalcolato e l'importo originario delle agevolazioni.

Nella presente fase, ISMEA potrà inviare una richiesta di chiarimenti, concedendo un termine di dieci giorni per la risposta.

7.2. Esito dell'istruttoria della conferma ordine

L'esito circa la verifica della documentazione fornita è comunicato da ISMEA al beneficiario per il tramite di una PEC.

7.3. Decadenza dalle agevolazioni

Il mancato, ritardato, incompleto o carente invio della documentazione prevista dalla fase di conferma ordine costituisce motivo di decadenza del beneficiario dalle agevolazioni concesse.

In tal caso, ISMEA dà luogo alla procedura di decadenza stabilita all'articolo 12 del Decreto.

8. Erogazione delle agevolazioni

A pena di decadenza dalle agevolazioni ottenute, **entro dodici mesi dalla data di comunicazione di concessione delle agevolazioni**, il beneficiario accede, tramite lo sportello telematico ISMEA alla domanda ammessa alle agevolazioni e, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal portale, fornisce un'autodichiarazione circa la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno permesso la concessione dell'agevolazione. Inoltre, per ciascun bene oggetto di agevolazione fornisce:

1. fattura quietanzata per l'intero importo con l'indicazione che il bene è agevolato ai sensi della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 art. 1 comma 428.
Se il beneficiario ha optato per il **pagamento, in proprio nome e per proprio conto, dell'agevolazione verso il fornitore**, la fattura dovrà essere quietanzata per l'intero importo al netto del valore dell'agevolazione.
Il documento deve essere firmato dal beneficiario (titolare di impresa individuale o legale rappresentante della società),
2. bonifico relativo al pagamento della fattura di cui al punto precedente, tratto dal conto corrente intestato al soggetto beneficiario,
3. quietanza del fornitore sul bene oggetto di agevolazione con esplicita indicazione che il bene è nuovo di fabbrica,
4. documentazione attestante la stipula di idonee polizze assicurative a copertura dei rischi per furto, incendio e scoppio, con un vincolo a favore di ISMEA sui beni agevolati, per una durata di almeno cinque anni,
5. copia della quietanza rilasciata dalla compagnia di assicurazione che attesta l'avvenuto pagamento del premio assicurativo,
6. nel caso di beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del Decreto:
 - a. copia del **certificato di rottamazione**, firmato dall'emittente lo stesso (demolitore o rivenditore);
 - b. copia della **dichiarazione rilasciata dal rivenditore, all'atto della rottamazione, in merito al cespite sostituito con il bene agevolato**. In particolare, dalla dichiarazione deve emergere che il bene sostituito:
 - i. era marciante e funzionante,
 - ii. era identificato da un numero di telaio o di matricola, oltre che dal numero di targa (se presente),
 - iii. risultava di proprietà del beneficiario da almeno **diciotto** mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni,
 - iv. era stato immatricolato per la prima volta in anno non successivo al 2018, ed
 - v. è stato oggetto di rottamazione a cura del medesimo rivenditore della macchina oggetto dell'agevolazione.

7. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità. Nei casi di imprese (con qualsiasi forma giuridica) che non hanno aperte posizioni INPS o INAIL, in quanto non hanno in carico personale dipendente, il Titolare/rappresentante Legale dell'impresa beneficiaria dovrà rilasciare apposita dichiarazione di esenzione ai sensi del DPR 445/2000, e presentare il DURC, ovvero documento equivalente, relativo alla propria posizione contributiva.

Nel caso in cui la allegazione non abbia avuto luogo in sede di *conferma ordine*, il soggetto beneficiario deve fornire ad ISMEA, allegandola secondo le indicazioni del portale, la **perizia giurata redatta da tecnico abilitato** che, con riferimento al bene oggetto di agevolazione attesta (i) la conformità dello stesso con riferimento alle specifiche caratteristiche indicate nell'articolo 5 del Decreto, e (ii) la congruità del prezzo concordato.

In tal caso, in sede di verifica *richiesta erogazione*, ISMEA, prima di autorizzare il pagamento del contributo concesso, effettuerà le verifiche in merito alle risultanze della perizia giurata sulla congruità del prezzo del bene agevolato e sulla sua conformità a quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto.

I documenti sopra elencati devono essere chiaramente leggibili e, quando indicato, devono essere firmati con firma digitale in modalità **PaDes**.

In caso contrario, la richiesta di erogazione si intende non completa e quindi non potrà essere finalizzata.

8.1. Istruttoria della domanda di erogazione

Per ciascuna domanda di erogazione ricevuta, ISMEA effettua, tra l'altro, le verifiche in merito a:

1. la coincidenza tra il bene ammesso e quello effettivamente acquistato ed altresì tra il rivenditore che ha emesso il preventivo e quello presso il quale è stato effettivamente acquistato il bene,
2. verifica dell'integrale pagamento del bene oggetto di agevolazione o, in caso di pagamento al fornitore, del pagamento della parte non coperta dall'agevolazione,
3. verifica della completezza e conformità delle dichiarazioni rese a quanto riportato nel presente avviso relativamente all'erogazione delle agevolazioni,
4. verifica della adeguatezza delle polizze assicurative fornite con riferimento, in particolare, al bene oggetto delle stesse ed al valore assicurato, ai rischi indennizzati, alla durata della polizza, alla presenza del vincolo in favore di ISMEA ed al pagamento del premio assicurativo,

5. verifica della correttezza e della completezza della documentazione fornita e delle dichiarazioni rese per i beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del Decreto (rottamazione),
6. verifica della permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, e
7. validità e regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva fornito.

Si fa presente che nessuna erogazione sarà possibile se l'Istituto non sarà in possesso di una valida certificazione antimafia, o non siano spirati i termini previsti dalla normativa di riferimento. In caso, pertanto, di non validità della certificazione acquisita in fase di istruttoria, sarà necessario aggiornare le autodichiarazioni al fine di provvedere a richiedere una nuova certificazione.

8.2. Esito dell'istruttoria della domanda di erogazione

Nella presente fase ISMEA potrà inviare una richiesta di chiarimenti e /o integrazioni, concedendo un termine di dieci giorni per la risposta.

Al termine delle verifiche documentali, ISMEA procede, in caso di esito positivo, alla erogazione delle agevolazioni o, in caso di esito negativo, alla dichiarazione di decadenza del beneficiario dalle stesse.

L'erogazione del contributo a fondo perduto ha luogo in un'unica soluzione sul conto corrente indicato in sede di domanda di accesso alle agevolazioni.

Se il beneficiario ha disposto che il pagamento del contributo a fondo perduto sia eseguito, in nome e per proprio conto, da ISMEA direttamente al fornitore, il pagamento ha luogo presso il conto corrente del rivenditore, indicato dal beneficiario in fase di conferma ordine.

Ai sensi di quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 2, comma 2, del decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, le erogazioni sono condizionate all'esito positivo della verifica di regolarità contributiva effettuata da ISMEA che è tenuto ad acquisire d'ufficio il DURC del beneficiario.

Nei casi di esito irregolare della verifica (DURC negativo), ISMEA procederà con l'intervento sostitutivo ai sensi dell'art.31, comma 8-bis, del decreto-legge 69/2013, convertito dalla Legge 98 del 2013, trattenendo dall'importo da erogare quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC e disponendo il pagamento direttamente a favore degli enti creditori previdenziali e assicurativi.



Le erogazioni di cui al presente paragrafo sono a valere sulle risorse giacenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, di cui all'articolo 1, comma 431 della legge n. 197 del 2022 e alimentato dalle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 428 della legge n. 197 del 2022.

L'erogazione del beneficio è condizionata alla disponibilità delle predette risorse da parte di ISMEA.

La procedura di decadenza è stabilita all'articolo 12 del Decreto.

9. Ulteriori disposizioni

Per un periodo minimo di cinque anni, dalla data di concessione dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei vincoli sull'investimento, sull'attività e sulla sede operativa previsti dall'articolo 10 del Decreto.

Il beneficiario ha altresì l'obbligo di stipulare idonee polizze assicurative, a favore di ISMEA sui beni agevolati, per una durata di almeno cinque anni dalla data di acquisto degli stessi.

La violazione dei suddetti vincoli è causa di revoca delle agevolazioni concesse. Alle revoche disposte ai sensi del presente paragrafo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

ISMEA provvederà ad effettuare una costante attività di monitoraggio al fine di verificare il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa.